

Rovigo, 13 maggio 2006

Pubblica Amministrazione e Privacy

Guida all'adozione del regolamento dati sensibili e giudiziari

Le Pubbliche Amministrazioni Locali devono dotarsi, entro il 31 luglio 2006, di un Regolamento in grado di allineare il trattamento dei dati con quanto stabilito dal Testo Unico sulla Privacy - D.lgs 196/2003. L'Associazione Nazionale dei Comuni ed il Garante per la privacy hanno elaborato uno schema tipo per l'istituzione rapida del regolamento da parte della PA.

Si individuano due riferimenti cardine:

- il primo è determinato dal documento con il quale il Garante per la privacy (Francesco Pizzetti) ha approvato, il 21 settembre 2005, gli schemi di regolamento elaborati con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- il secondo riguarda il provvedimento generale del Garante del 29 dicembre 2005, che ha arricchito i contenuti dello schema tipo.

"Per chi non si adegua entro il 31 luglio 2006 ci sono rischi di danno erariale. La mancata approvazione del Regolamento determina l'impossibilità da parte del Comune di svolgere qualsiasi operazione di trattamento di dati sensibili e giudiziari, per i quali le disposizioni di legge non specificano i tipi di dati e le operazioni esigibili. Il Comune sarebbe obbligato, pertanto, ad interrompere le operazioni di trattamento dal giorno successivo alla scadenza di legge. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale; potrebbe comportare, inoltre, l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento." (*Cit. Agostino Bultrini – il sole 24 ore – lunedì 8 maggio 2006 N. 124 pag. 31*).

Gli Enti Locali devono, quindi, approvare un Regolamento, che è l'equivalente del Documento Programmatico sulla Sicurezza per i privati. L'approvazione del Regolamento da parte dei Consigli Comunali è agevolata dall'utilizzo degli schemi tipo preparati dal Garante, incaricato dell'approvazione di eventuali modifiche sostanziali dei suddetti schemi.

Le informazioni contenute nel Regolamento sono:

- individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili
- indice dei trattamenti

L'art.33 D.lgs 196/2003 (Misure minime di sicurezza) ed il disciplinare tecnico Allegato B vengono applicati nella Pubblica Amministrazione attraverso l'intermediazione del Centro Nazionale per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni – [CNIPA](#) – che ha individuato le [misure minime](#) per la sicurezza ITC (art.176 D.lgs.196-72003).

Analisi:

Gli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – consentono alle Pubbliche Amministrazioni di disciplinare, con il Regolamento, il trattamento dei

dati sensibili e giudiziari. L'art. 181 del D.lgs 196/2003 – disposizioni transitorie – e le successive deroghe stabiliscono il termine del 15 maggio per l'adozione del regolamento.

L'Anci, in collaborazione con Ancitel, i rappresentanti di alcune amministrazioni comunali, l'Uncem e lo stesso Garante, ha elaborato uno schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che, dopo il parere positivo dell'Autorità, costituisce il modello al quale Comuni e Comunità Montane devono far riferimento.

Gli schemi di regolamento, [approvati dall'Autorità](#) il 21 settembre 2005 e successivamente integrati con il provvedimento generale del 29 dicembre 2005, sono il frutto di un significativo lavoro di cooperazione istituzionale. Essi consentono di semplificare un adempimento previsto dalla normativa sulla Privacy, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela dei diritti dei cittadini sull'uso di informazioni particolarmente delicate come, ad esempio, l'etnia, le convinzioni religiose, l'appartenenza politica, la salute, la vita sessuale.

Entro il 31 luglio 2006 i Comuni e gli altri Enti Locali devono approvare un Regolamento che individui i tipi di dati trattati e le operazioni con essi eseguibili (art.20, art. 181 del D.lg. 196/2003). La normativa sulla protezione dei dati personali stabilisce che tale Regolamento debba essere sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali oppure risultare conforme agli [schemi tipo](#) approvati dallo stesso.

Lo [schema tipo](#) elaborato dall'Anci, disponibile nei siti web dell'Associazione (www.anci.it), di Ancitel (www.ancitel.it) e di Uncem (www.Uncem.it) contiene una delibera standard, l'indice dei trattamenti ed una [scheda](#) per ogni trattamento. Ogni scheda, a sua volta, è articolata in una serie di riquadri di dettaglio, che evidenziano la denominazione del trattamento dati, la fonte normativa, le finalità rilevanti di interesse pubblico per il trattamento dei dati sensibili, i tipi di dati trattati, l'iter procedurale seguito per l'archivio dei dati stessi. La scheda contiene, inoltre, una sintetica descrizione relativa al trattamento ed al flusso informativo.

Il provvedimento generale del Garante (Francesco Pizzetti), del 29 dicembre 2005, ha arricchito i contenuti dello schema tipo.

La competenza all'approvazione del regolamento è del Consiglio Comunale.

Il termine del 15 maggio è perentorio e deve essere rispettato anche dalle amministrazioni in scadenza.

Riferimenti:

[D.lgs 135/1999](#) Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

[D.lgs 196/2003](#) Codice in materia di protezione dei dati personali;

[A.N.C.I.](#) Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Garante Privacy (Francesco Pizzetti) [News Letter](#) N. 270 del 2 febbraio 2006 e N. 271 del 24 febbraio 2006;

[comunicati stampa](#) 2 novembre 1998 Privacy ed Enti Locali;

[CNIPA](#) Centro Nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni.